

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 17-01-2019

Disegno di legge: "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani"

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14)

1 La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) nell'articolo 6-*bis*:

1) sono abrogati i commi 1 e 2;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 *bis* nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.>>;

3) nel comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

b) dopo l'articolo 6-*bis* è inserito il seguente:

<<Art. 6 *ter*

(Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani)

1. Al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.

2. Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.

3. Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-*bis* della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

4. Fermo restando l'intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un Ambito Territoriale Ottimale non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità d'ambito diviene inefficace. Con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio, la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità d'ambito, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.

5. Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega di cui al

comma 1. Gli enti locali aderenti all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3.>>

Art. 2

(Variazione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a carico dell'annualità 2019 del bilancio regionale 2019-2021, quantificati in euro 87.363.000,00, da iscrivere alla Missione 09, Programma 03 (U 09.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.